



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**RICERCA**

**DOCUMENTO DI RICERCA**

# **IL MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITÀ ESTERE NEL QUADRO RW: CASI PARTICOLARI E PUNTI DI ATTENZIONE**

**AREE DI DELEGA CNDCEC**

Fiscalità

**COMMISSIONE DI STUDIO CNDCEC**

Fiscalità internazionale

**CONSIGLIERE DELEGATO**

Salvatore Regalbuto

**PRESIDENTE**

Luca Gaiani

**28 OTTOBRE 2024**



---

## Commissione di studio CNDCEC “Fiscalità internazionale”

### Consigliere CNDCEC delegato

Salvatore Regalbuto - *Consigliere delegato Area “Fiscalità”*

### Coordinatore

Pasquale Saggese - *Coordinatore area “Fiscalità” Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti*

### Presidente

Luca Gaiani

### Segretario

Mario Fuzzi

### Componenti

Luca Bonfanti

Paolo De Angelis

Giuliano Foglia

Flavia Gelmini

Fabrizio Moscatelli

Carlo Musante

Lorenzo Navarrini

Pier Paolo Perotto

Stefano Santucci

Andrea Scaini



## Sommario

1. QUADRO RW: OBBLIGHI SOGGETTIVI, ATTIVITÀ DA DICHIARARE ED ESONERI	4
1.1. Contribuenti obbligati alla compilazione del Quadro RW	4
1.2. Contribuenti esonerati dalla compilazione e attività escluse	5
1.3. Attività da dichiarare nel Quadro RW	6
1.4. La valorizzazione delle attività da indicare nel quadro RW	8
1.5. Il ruolo di IVIE e IVAFE nella dichiarazione RW	9
2. TRUST RESIDENTI ALL'ESTERO CON BENEFICIARI PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA E OBBLIGHI DICHIARATIVI	10
2.1. Elementi riguardanti il trust: soggetto reale o fittiziamente interposto e sua residenza fiscale	10
2.1.1. Trust interposti fittiziamente	10
2.1.2. Trust non fittiziamente interposti	11
2.1.3. Trust residenti o non residenti	12
2.2. Trust non residenti trasparenti e trust non residenti opachi	12
2.2.1. Trust trasparenti e trust opachi	13
2.2.2. Imposte sui redditi (cenni)	13
2.3. Beneficiari di trust non residenti e obblighi di monitoraggio ai sensi del d.l. 167/1990 (quadro RW della dichiarazione dei redditi)	14
2.3.1. Titolare effettivo e obbligo di RW	14
2.3.2. Beneficiari di trust e monitoraggio	14
2.3.3. Casi concreti	15
2.3.4. IVIE e IVAFE	16
3. POLIZZE ASSICURATIVE ESTERE: QUANDO E COME INDICARLE NEL QUADRO RW	18
3.1. Le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e la loro tassazione	18
3.2. Presenza di sostituti di imposta ed esonero dal quadro RW	19
3.3. Polizze di assicurazione nel quadro RW	20
3.3.1. Ambito di applicazione	20
3.3.2. Modalità di compilazione	21
4. CRIPTO-ATTIVITÀ, DICHIARAZIONE DEI REDDITI E QUADRO RW	24
4.1. Premessa: l'inquadramento delle crypto-attività	24
4.2. Le crypto-attività nella dichiarazione dei redditi	25



4.3. Il monitoraggio delle cripto-attività nel quadro RW	27
4.4. L'imposta sul valore delle cripto-attività	28
4.5. Scambio di informazioni internazionale	29



---

## 1. Quadro RW: obblighi soggettivi, attività da dichiarare ed esoneri

Il Quadro RW è una sezione della dichiarazione dei redditi destinata alla segnalazione di investimenti patrimoniali e attività finanziarie detenute all'estero da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia (cosiddetto "monitoraggio fiscale") secondo quanto stabilito dall'art. 4 del d.l. 167/1990.

La compilazione del quadro RW è fondamentale, non solo per il monitoraggio fiscale degli investimenti all'estero, ma anche per determinare l'eventuale applicazione dell'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero (IVIE) e dell'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero (IVAFE) nonché, a decorrere dal Modello Redditi 2024, dell'Imposta sulle cripto-attività (IVCA).

A partire dalle dichiarazioni da presentare nel 2024, le persone fisiche che utilizzano il Modello 730 possono, in alternativa all'invio di un distinto quadro RW del Modello Redditi, assolvere gli obblighi previsti dall'art. 4 del d.l. 167/1990 compilando l'apposito quadro W di tale dichiarazione. Le imposte liquidate nel quadro W del Modello 730 devono comunque essere versate per autotassazione con F24 (e non tramite il sostituto di imposta – datore di lavoro).

### 1.1. Contribuenti obbligati alla compilazione del Quadro RW

Sono obbligati alla compilazione del Quadro RW<sup>1</sup> tutti i seguenti contribuenti residenti in Italia:

- persone fisiche;
- enti non commerciali (compresi i trust);
- società semplici;

che detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria, ovvero cripto attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

L'obbligo di compilazione non è condizionato dall'effettiva produzione di redditi tramite tali attività, ma dalla loro mera esistenza, indipendentemente dal fatto che generino utili o perdite nel periodo di imposta.

Più in dettaglio, i soggetti obbligati sono i seguenti.

#### Persone fisiche residenti in Italia

Ogni individuo che ha avuto residenza fiscale in Italia nel periodo di imposta. La residenza fiscale delle persone fisiche si determina in base a criteri indicati nell'art. 2 del TUIR, prendendo in considerazione,

---

<sup>1</sup> Art. 4, comma 1, d.l. 167/1990.





per la dichiarazione riguardante l'anno 2023 (Mod. Redditi 2024 o Mod. 730/2024), il testo della norma vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 209/2023<sup>2</sup>.

Le persone fisiche residenti sono soggette al monitoraggio nel quadro RW anche per le attività estere relative alla propria posizione di professionisti o di imprenditori e nonostante dette attività siano già rilevate nelle scritture contabili obbligatorie<sup>3</sup>.

#### Enti non commerciali residenti in Italia

Gli enti, comprese le associazioni e le fondazioni, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (art. 73, comma 1, lett. c), TUIR).

#### Società semplici ed enti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR residenti in Italia

Anche le società semplici, che sono caratterizzate da una struttura societaria priva di personalità giuridica, devono dichiarare investimenti e attività all'estero, a meno che gli stessi siano già dichiarati direttamente dai singoli soci.

La residenza degli enti e delle società si determina secondo i criteri dell'art. 73, comma 3, del TUIR prendendo in considerazione, per la dichiarazione riguardante l'anno 2023 (Mod. Redditi 2024), il testo della norma vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 209/2023.

L'obbligo si estende anche ai titolari effettivi di tali attività, ovvero soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, lett. pp) e nell'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (normativa anticiclaggio). Tali soggetti, pur non detenendo formalmente il possesso delle attività, ne esercitano il controllo o hanno la disponibilità economica.

### **1.2. Contribuenti esonerati dalla compilazione e attività escluse**

Non rientrano tra i soggetti obbligati al quadro RW, per esclusione rispetto a quanto indicato dall'art. 4, comma, del d.l. 167/1990 e riportato al paragrafo precedente, le società commerciali, siano esse di persone (Snc, Sas, società di fatto) o di capitali (Spa, Sapa, Srl, cooperative).

Sono inoltre esclusi dal monitoraggio nel quadro RW gli enti pubblici e agli altri soggetti indicati nell'art. 74, comma 1, del TUIR<sup>4</sup>.

Sono altresì esonerati dal monitoraggio nel quadro RW gli OICR, ancorché compresi tra gli enti non commerciali, posto che gli investimenti da essi posseduti non sono produttivi di redditi imponibili (art.

---

<sup>2</sup> Modifiche che hanno effetto, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo, dal 1° gennaio 2024.

<sup>3</sup> Agenzia delle entrate, circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, par. 1.1.

<sup>4</sup> Circ. 38/E/2013, par. 1.2.



73, comma 5-*quinquies*, TUIR) sempreché il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale<sup>5</sup>.

Non sono infine soggetti all'obbligo di monitoraggio delle attività estere:

- i dipendenti pubblici che prestano lavoro all'estero per lo Stato, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale; tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;
- i lavoratori "frontalieri", cioè che prestano attività lavorativa continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. L'esonero si applica soltanto per le attività detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa<sup>6</sup>;
- le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall'articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
- Neo domiciliati che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 24-*bis* del TUIR; secondo l'Agenzia delle entrate<sup>7</sup>, permane l'obbligo di compilare il quadro RW per eventuali partecipazioni qualificate detenute nel quinquennio durante il quale esse possono generare plusvalenze tassabili.

### **1.3. Attività da dichiarare nel Quadro RW**

Il Quadro RW deve riportare tutti gli investimenti e le attività detenute all'estero che possono generare redditi imponibili in Italia o che sono soggette all'IVIE e IVAFE.

Va ricordato che non esiste un limite minimo di valore delle attività al di sotto del quale scatta un esonero da monitoraggio, eccezion fatta per i conti correnti e i depositi bancari che hanno una soglia di 15.000 euro (riferita all'importo massimo complessivamente raggiunto nel periodo di imposta)<sup>8</sup>.

Devono inoltre essere monitorate le cripto-attività (si veda il capitolo 4 del presente documento).

Le attività da dichiarare si suddividono principalmente in due categorie: investimenti patrimoniali e attività finanziarie.

#### **a) Investimenti patrimoniali**

<sup>5</sup> Si veda la Circ. 38/E/2013, par. 1.2.. Analogo esonero riguarda i fondi immobiliari soggetti al regime fiscale di non imponibilità previsto dall'art. 6 del d.l. 351/2001 e le forme pensionistiche complementari soggette al regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 7 del d.lgs. 252/2005.

<sup>6</sup> Tale esonero, come quello di cui al punto precedente, viene riconosciuto solo qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta (Istruzioni al Mod. Redditi PF 2024).

<sup>7</sup> Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E.

<sup>8</sup> Art. 4, comma 3, d.l. 167/1990.



Gli investimenti patrimoniali comprendono in particolare i seguenti beni:

- immobili situati all'estero: Case, appartamenti, terreni o altre proprietà immobiliari situati in paesi esteri. Il valore dell'immobile deve essere dichiarato anche se l'immobile è tenuto a disposizione e non produce redditi.
- opere d'arte e beni di lusso: sono compresi preziosi e opere d'arte situate fuori dal territorio dello Stato; mobili e oggetti di antiquariato; yacht e imbarcazioni da diporto detenuti all'estero o iscritti in pubblici registri esteri; beni immateriali<sup>9</sup>.

#### b) Attività finanziarie

Per quanto riguarda le attività finanziarie, queste comprendono una vasta gamma di strumenti che possono produrre redditi imponibili, e che sono soggetti all'IVAFAE. Tra le principali attività finanziarie che devono essere dichiarate figurano le seguenti:

- conti correnti e depositi bancari esteri: I contribuenti devono dichiarare i conti correnti e i depositi detenuti presso istituti di credito esteri, indipendentemente dal saldo o dall'eventuale produzione di interessi. Sussiste un esonero oggettivo, qualora il valore massimo complessivo non superi i 15.000 euro durante l'anno;
- partecipazioni in società estere: Qualora un contribuente detenga partecipazioni in una società estera, sia come socio sia come titolare effettivo, tale partecipazione va indicata nel Quadro RW. Questo vale anche per le partecipazioni indirette o partecipazioni in veicoli di investimento come fondi o trust esteri<sup>10</sup>. Secondo l'Agenzia delle entrate<sup>11</sup>, rientrano nell'obbligo di monitoraggio anche i finanziamenti infruttiferi (tipicamente concessi a partecipate estere). L'indicazione non è condivisa da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito<sup>12</sup>;
- strumenti finanziari esteri: Tutti i tipi di strumenti finanziari detenuti all'estero devono essere dichiarati, compresi titoli di stato esteri, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, derivati e ogni altro strumento di investimento;
- assicurazioni estere: Anche le polizze vita o altre forme di assicurazione stipulate con compagnie assicurative estere devono essere indicate nel Quadro RW, in quanto possono comportare un'obbligazione fiscale per il titolare<sup>13</sup>.

Non rientrano nell'obbligo di monitoraggio nel quadro RW le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi con il

---

<sup>9</sup> In questo senso si esprimevano le istruzioni relative al cosiddetto procedimento di emersione ("scudo fiscale"); circolare 23 novembre 2009, n. 43/E, par. 5.1.

<sup>10</sup> In merito agli obblighi di monitoraggio delle attività estere da parte dei beneficiari dei trust si veda il capitolo 2 del presente documento.

<sup>11</sup> Circolare 43/E/2009, par. 2.3.

<sup>12</sup> Per una panoramica degli orientamenti, si veda D. LIBURDI - M. SIRONI, "Crediti nei confronti di soggetti non residenti: quadro RW e obblighi di IVAFAE", in "il fisco", 40/2019.

<sup>13</sup> Il tema degli obblighi di monitoraggio delle polizze è trattato diffusamente nel capitolo 3 del presente documento.





loro intervento qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte di tali intermediari.

Altrettanto sono esenti da obblighi di monitoraggio gli immobili utilizzati per fini abitativi o professionali all'estero da dipendenti pubblici. Questo esonero si applica quando l'immobile situato all'estero è destinato all'uso personale o professionale da parte del contribuente.

#### **1.4. La valorizzazione delle attività da indicare nel quadro RW**

Gli immobili situati all'estero devono essere valorizzati nel quadro RW in base agli stessi criteri validi ai fini dell'IVIE (si veda oltre), anche se non dovuta:

- costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza;
- valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile;
- per gli immobili acquisiti per successione o donazione, valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, si valorizzano al costo di acquisto, ovvero al valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).

Il valore dei prodotti finanziari è quello previsto ai fini della applicazione dell'IVAFE<sup>14</sup>:

- valore di mercato, rilevato al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
- valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
- valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
- costo d'acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Agenzia delle entrate, circolare 38/E/2013.

<sup>15</sup> Un problema particolare su cui non risultano pronunce ufficiali delle entrate riguarda la valorizzazione delle quote di OICR esteri non immobiliari, conformi alla Direttiva 2009/65/CE (cosiddetti "armonizzati"). La sottoscrizione delle quote avviene secondo un piano che prevede un investimento massimo concordato individuale. I proventi derivanti dagli investimenti nelle società target, distribuiti in corso di investimento o all'exit dell'operazione, sono erogati dal Fondo agli investitori, secondo determinate tempistiche e modalità. In questi casi, mancando un valore di mercato (le quote del fondo non risultano negoziate in mercati regolamentati), e mancando altresì un valore nominale e un valore di rimborso (non



## 1.5. Il ruolo di IVIE e IVAFE nella dichiarazione RW

Le imposte patrimoniali IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero) e IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero) rappresentano due ulteriori obblighi che possono emergere dalla compilazione del Quadro RW. Queste imposte sono calcolate in base al valore delle attività dichiarate e devono essere corrisposte dai contribuenti per le attività e gli investimenti detenuti all'estero<sup>16</sup>.

**IVIE:** L'IVIE è calcolata sul valore degli immobili situati all'estero, con un'aliquota pari allo 0,76% del valore dell'immobile<sup>17</sup>. Per gli immobili situati in paesi appartenenti all'Unione Europea o in paesi con cui l'Italia ha stipulato accordi per evitare la doppia imposizione, è possibile dedurre eventuali imposte patrimoniali già pagate all'estero.

**IVAFAE:** L'IVAFAE si applica con un'aliquota dello 0,2%<sup>18</sup> sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (euro 34,20 per i conti correnti)<sup>19</sup>. Anche in questo caso, se si è già pagata un'imposta patrimoniale simile nel paese estero di detenzione dell'attività, si può richiedere una deduzione.

---

garantendo l'investimento un ritorno minimo, anche solo in termini di mero capitale investito), la valorizzazione nel quadro RW dovrebbe effettuarsi sulla base del costo di acquisto o di sottoscrizione. La questione meriterebbe una conferma ufficiale.

<sup>16</sup> Il quadro RW è dedicato inoltre alla liquidazione dell'imposta sul valore delle cripto-attività, tema a cui è dedicato il capitolo 4 del presente documento.

<sup>17</sup> Aliquota elevata all'1,06% dal 2024; art. 1, comma 91, lett. ab), l. 213/2023.

<sup>18</sup> L'imposta è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche (art. 1, comma 91, lett. b), l. 213/2023).

<sup>19</sup> L'IVAFAE non è dovuta su tutte le attività finanziarie monitorate nel quadro RW. Ne sono esclusi i metalli preziosi, le banconote e le monete, i finanziamenti dei soci e le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli.



---

## **2. Trust residenti all'estero con beneficiari persone fisiche residenti in Italia e obblighi dichiarativi**

Nell'ambito degli obblighi dichiarativi delle persone fisiche residenti in Italia (ai fini delle imposte sui redditi e del monitoraggio ai sensi del d.l. 167/1990), un tema che si pone con sempre maggiore diffusione riguarda la posizione di trust residenti o non residenti, dotati di patrimoni finanziari e/o immobiliari localizzati oltrefrontiera, di cui i contribuenti residenti sono beneficiari.

Le disposizioni fiscali attualmente in vigore (e le relative istruzioni ministeriali) per i trust che detengono investimenti esteri risultano estremamente frammentate e, soprattutto, non perfettamente allineate tra disciplina delle imposte sui redditi (tassazione dei redditi prodotti dalle attività detenute dal trust), da un lato, e obblighi di monitoraggio e soggetti a cui fanno carico, dall'altro.

I casi di maggiore complessità riguardano i beneficiari (residenti e soggetti agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW), di trust aventi residenza fiscale estera.

Per stabilire se e cosa debba essere dichiarato da tali contribuenti, occorre svolgere alcune verifiche preliminari che riguardano, oltre alla residenza del trust, la sostanza della struttura e alcune sue caratteristiche.

### **2.1. Elementi riguardanti il trust: soggetto reale o fittiziamente interposto e sua residenza fiscale**

Il primo passaggio consiste nello stabilire se il trust (residente o non residente che sia) si qualifica come entità effettiva oppure quale soggetto fittiziamente interposto. Per i trust non interposti, occorre poi individuare il luogo di residenza fiscale.

#### *2.1.1. Trust interposti fittiziamente*

In presenza di trust interposti formalmente nella titolarità di beni o attività, il reddito di cui è titolare il trust è imputato direttamente in capo all'interponente residente in Italia. L'interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa cioè venir meno l'applicazione delle regole fiscali in capo al trust sia opaco che trasparente (per la definizione di tali caratteristiche si veda oltre nel testo)<sup>20</sup>. Altrettanto, grava sulla persona fisica residente, interponente del trust, l'obbligo di compilazione del quadro RW per le attività finanziarie e patrimoniali estere formalmente intestate ad un trust fittiziamente interposto (sia esso residente che non residente).

Gli elementi che vanno considerati per stabilire la qualifica del trust come soggetto fittiziamente

---

<sup>20</sup> Agenzia delle entrate, circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E, par. 3.4.



interposto sono stati individuati dall'Amministrazione finanziaria in modo estremamente ampio e riguardano situazioni che consentono ai disponenti o ai beneficiari di condizionare la gestione e gli atti dispositivi del trust. In particolare, secondo il Fisco<sup>21</sup>, si configurano come fittiziamente interposti:

- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
- trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");
- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

### *2.1.2. Trust non fittiziamente interposti*

Laddove il trust non sia qualificabile come soggetto interposto fittiziamente, le regole dichiarative relativamente alle imposte sui redditi per le attività detenute all'estero (tassazione del reddito) mutano a seconda che il trust assuma la qualifica di trust "trasparente" o di trust "opaco".

Per quanto invece attiene agli obblighi di monitoraggio (quadro RW), gli stessi gravano sul trust non interposto residente, oltre che sui titolari effettivi dei trust, sia residenti che non residenti (si veda il successivo par. 4), con una disciplina che, come ricordato in premessa, non è del tutto allineata a quella dei soggetti tenuti a dichiarare il reddito.

---

<sup>21</sup> Agenzia delle entrate, circ. 27 dicembre 2010, n. 61/E.



### *2.1.3. Trust residenti o non residenti*

I criteri di residenza fiscale dei trust sono disciplinati dall'art. 73, comma 3, del TUIR, norma che è stata modificata dal d.lgs. 209/2023, con effetto dall'anno 2024 (più correttamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023). Per le dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2024, pertanto, si applica il testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2023.

I criteri utilizzabili per l'esercizio 2023, sia per le società che per gli enti, compresi i trust, sono basati sul luogo in cui, per la maggior parte del periodo di imposta, è situata la sede legale (criterio ritenuto poco rilevante per i trust<sup>22</sup> o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale<sup>23</sup>).

La sede dell'amministrazione del trust è il luogo in cui l'ente si avvale di una apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.). In mancanza di tale struttura, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee<sup>24</sup>.

In merito al secondo criterio di collegamento (oggetto), se si è in presenza di un trust dotato di patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, la residenza del trust, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate, è univocamente collocata nel nostro Paese; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza.

Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata. La residenza di un trust, in casi di potenziale doppia residenza, potrà comunque essere individuata secondo i criteri stabiliti dal trattato contro la doppia imposizione, se esistente.

Sono considerati fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust istituiti in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni (non inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996) quando almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari è fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Si considerano, infine, residenti, salvo prova contraria<sup>25</sup>, i trust istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni qualora, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

## **2.2. Trust non residenti trasparenti e trust non residenti opachi**

Effettuate le descritte verifiche preliminari, e accertato di essere in presenza di un trust non

<sup>22</sup> Agenzia delle entrate, circ. 48/E del 6 agosto 2007, par. 3.1.

<sup>23</sup> Il d.lgs. 209/2023, come ricordato nel testo, ha riscritto, con decorrenza dal periodo di imposta 2024, il comma 3 dell'art. 73 riguardante la residenza delle società e degli enti, eliminando il criterio dell'oggetto principale e sostituendo il criterio della sede dell'amministrazione con i due criteri della sede della direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale.

<sup>24</sup> Circ. 48/E/2007.

<sup>25</sup> Circ. 48/E/2007; indicazione confermata normativamente dal d.lgs. 209/2023.



fittiziamente interposto e dotato di residenza fiscale estera, occorre concentrare l'analisi sulle caratteristiche del trust e dunque se si è in presenza di strutture con o senza beneficiari individuati, e dunque di un trust "trasparente" oppure "opaco".

Tale qualificazione è rilevante al fine di stabilire le modalità e le tempistiche con cui i beneficiari residenti in Italia devono quantificare e dichiarare gli eventuali redditi derivanti dalla partecipazione al trust e, in qualche misura, per individuare chi e come deve effettuare il monitoraggio delle somme detenute all'estero ai sensi dell'art. 4 del d.l. 167/1990.

### *2.2.1. Trust trasparenti e trust opachi*

Le regole impositive per i beneficiari di trust esteri sono distinte a seconda che il trust si qualifichi come "trasparente" oppure come trust "opaco".

Affinché si configuri un trust "trasparente" è necessario, secondo le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria:

- (i) che i beneficiari siano nominativamente individuati (eventualmente per classi), ed anche
- (ii) che il beneficiario sia titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di una parte del reddito realizzato dal trust e che il reddito stesso sia immediatamente e originariamente riferibile al beneficiario<sup>26</sup>.

Il trust trasparente è, cioè, caratterizzato dalla assenza di discrezionalità in capo al trustee in ordine alla individuazione dei beneficiari, nonché dell'importo loro spettante e del momento in cui erogarlo.

Qualora invece il trustee (o il disponente) abbia il potere di individuare i beneficiari, nonché qualora il trustee, in presenza di beneficiari pre-individuati, abbia comunque il potere di decidere quando erogare le somme, il trust si considera "opaco"<sup>27</sup>.

### *2.2.2. Imposte sui redditi (cenni)*

I beneficiari residenti di trust esteri trasparenti devono dichiarare i redditi derivanti dalla partecipazione al trust nel periodo di imposta in cui sono maturati e anche in assenza di una loro distribuzione (art. 73, comma 2, ultimo periodo, TUIR). Tali redditi costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 lett. *g-sexies*), TUIR.

Con riferimento ai trust esteri "opachi", in presenza dei quali non si applica l'imputazione per trasparenza dei redditi, i redditi erogati ai beneficiari (fiscalmente residenti in Italia) non sono generalmente imponibili in capo ai percettori, tranne nel caso in cui il trust estero sia "a fiscalità privilegiata". L'art. 44 comma 1, lett. *g-sexies*), del TUIR prevede al riguardo che costituiscono redditi

<sup>26</sup> Agenzia delle entrate, ris. 5 novembre 2008, n. 425/E.

<sup>27</sup> Agenzia delle entrate, risposta 309/2023.





di capitale i redditi corrisposti (criterio di cassa) a beneficiari residenti da trust che sono domiciliati in Stati e territori che, con riferimento ai redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, a tal fine utilizzando i criteri della lettera b) di tale articolo. Si deve pertanto verificare se il livello nominale di tassazione dei redditi del trust estero sia, o meno, inferiore al 50% di quello che il trust avrebbe subito in Italia<sup>28</sup>.

Nessuna imposizione subiscono nei trust a fiscalità privilegiata i rimborsi di patrimonio a condizione che il beneficiario sia in grado di dimostrare (sulla base di documentazione contabile e extracontabile proveniente dal trust) la natura (reddito o patrimonio) delle somme percepite.

### **2.3. Beneficiari di trust non residenti e obblighi di monitoraggio ai sensi del d.l. 167/1990 (quadro RW della dichiarazione dei redditi)**

#### *2.3.1. Titolare effettivo e obbligo di RW*

Come illustrato nel primo capitolo del presente documento, l'art. 4 comma 1 del d.l. 167/1990 prevede gli obblighi di dichiarazione degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili nel nostro Paese non solo per i contribuenti (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici) che sono possessori diretti di tali assets, ma anche per coloro che risultano essere titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. pp), e dall'art. 20 del d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.

#### *2.3.2. Beneficiari di trust e monitoraggio*

Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, come il trust, il comma 1 del citato articolo 20 prevede che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

L'Agenzia delle entrate, nella circolare 34/E ritiene applicabili ai trust, pur in assenza di un espresso richiamo, quanto stabilito dal comma 4 del citato articolo 20 in riferimento alle persone giuridiche private di cui al d.lgs. 361/2000.

Seguendo questa assimilazione<sup>29</sup>, vengono così individuati quali titolari effettivi del trust: a) i fondatori ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Considerando l'aliquota del 24% o, nel caso di trust non commerciali che percepiscono solo redditi di natura finanziaria, quella del 26%.

<sup>29</sup> Che dovrebbe servire a risolvere una apparente lacuna normativa, derivante dal fatto che l'art. 4 del d.l. 167/1990 non richiama l'unica disposizione del Decreto anti riciclaggio che contiene indirettamente una definizione del titolare effettivo del trust, cioè l'art. 22, comma 5, del d.lgs. 231/2007. Il punto è bene evidenziato da M. Piazza, "Obblighi di monitoraggio fiscale dei trust con investimenti all'estero", in "il fisco", 2/2023, pag. 142.



Con riferimento alla lettera b), e dunque agli obblighi posti a carico dei beneficiari quando siano “individuati o facilmente individuabili”, la circolare 34/E ha chiarito che si tratta delle situazioni in cui, dall’atto costitutivo del trust o da altri documenti sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione dei beneficiari.

Deve peraltro trattarsi, come già affermato nella precedente circolare 38/E/2013, di beneficiari che, oltre ad essere individuati o individuabili, siano titolari del diritto di pretendere dal trustee l’erogazione del reddito o del patrimonio.

A queste condizioni, sono soggetti all’obbligo di quadro RW anche i beneficiari di trust esteri opachi (non interposti fittiziamente), pur se individuati per classi (ad esempio gli eredi legittimi del disponente).

### 2.3.3. *Casi concreti*

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio da parte dei beneficiari residenti di trust esteri, l’Agenzia delle entrate ha fornito talune istruzioni su casistiche specifiche. Casistiche che, peraltro, non sono del tutto riconciliabili con le situazioni rilevanti ai fini della tassazione del reddito in capo al beneficiario, ove va considerata (per le strutture non interposte) la qualificazione di trust trasparente oppure di trust opaco, qualificazione non sempre sovrapponibile con quella rilevante per il quadro RW: trust non discrezionale e trust discrezionale.

*Trust non discrezionale.* Il trust non discrezionale è quello in cui i beneficiari sono già individuati e così pure le loro quote e i diritti alla riscossione di redditi o patrimoni da parte del trustee<sup>31</sup>. I beneficiari di un trust non discrezionale (cosiddetti *mandatory beneficiary*) devono assolvere pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e, conseguentemente, devono indicare (in via continuativa nel tempo) l’intero valore degli investimenti detenuti all’estero dal trust e delle attività estere di natura finanziaria ad esso intestate, nonché la percentuale di patrimonio posseduta nel trust medesimo.

In presenza, anche nel trust non discrezionale, di titolari di interessi successivi (soggetti che beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, come ad esempio eredi dei beneficiari) essi non sono soggetti agli obblighi di RW; ciò a condizione che, in base a determinate clausole, non assumano (anche) la qualifica di beneficiari immediati e cioè non ottengano dal trustee l’attribuzione di somme o valori, nel qual caso dovranno, di volta in volta, monitorare (soltanto) tali somme o valori erogati.

---

<sup>30</sup> Il punto 5.3. della circolare 34/E si sofferma sugli eventuali obblighi di monitoraggio, quali titolari effettivi, posti a carico delle figure che gravitano intorno al trust, diverse dai beneficiari (tema di cui non si occupa il presente intervento), affermando che “non sarebbe proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell’obbligo di compilazione del quadro RW al trustee, al disponente e al guardiano, in particolar modo nei casi in cui l’obbligo di monitoraggio sussiste, già, in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo”.

<sup>31</sup> Definizione sostanzialmente assimilabile a quella di trust trasparente, rilevante ai fini della tassazione dei redditi in capo ai beneficiari.



*Trust discrezionale.* Il trust discrezionale è<sup>32</sup> quello in cui il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad un guardiano l'individuazione degli stessi e/o delle loro rispettive posizioni e/o delle modalità e dei tempi di attribuzione dei redditi e dei patrimoni<sup>33</sup>.

I beneficiari di trust discrezionali (cosiddetti *discretionary beneficiary*), sulla base delle informazioni disponibili<sup>34</sup>, hanno l'obbligo di indicare nel quadro RW (solamente) l'eventuale ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust (oltre ad investimenti propri detenuti all'estero).

Come osservato in dottrina<sup>35</sup>, la distinzione fatta dalla circolare 34/E tra obblighi del beneficiario nel trust discrezionale e obblighi del beneficiario nel trust non discrezionale non è però sufficiente per stabilire quando il beneficiario di un trust nominato o individuato per categoria (come ad esempio nel caso di trust nei quali non sono specificati gli importi e i tempi di attribuzione delle somme ai singoli beneficiari) diventi effettivamente "beneficiario non discrezionale attuale" e debba pertanto compilare il quadro RW.

Sulla base del richiamo alle disposizioni internazionali antiriciclaggio fatto nella circolare 34/E, pur in presenza di facile individuazione o individuabilità dei beneficiari, la qualifica di trust non discrezionale (con il conseguente obbligo costante di monitoraggio delle intere disponibilità del trust da parte dei beneficiari), richiede anche che tali soggetti abbiano attualmente un diritto "azionabile" nei confronti del trustee.

Un beneficiario individuato che può ricevere solo una distribuzione discrezionale dal trust è trattato come titolare effettivo del trust solo nell'anno in cui la distribuzione è pagata o quanto meno resa esigibile. È in quest'ultimo momento, e solo per questo importo, che il beneficiario deve procedere a compilare il quadro RW.

Conseguentemente, la qualifica di titolare effettivo e dunque l'obbligo di redazione del quadro RW riguardante attività detenute dal trust, in capo al beneficiario di un trust discrezionale può variare di anno in anno e richiede una costante comunicazione tra beneficiario (o soggetto appartenente ad una classe di beneficiari) e trustee.

#### 2.3.4. IVIE e IVAFE

Con riferimento all'assolvimento delle imposte sulle attività estere, la circolare 34/E/2022 ha affermato che i beneficiari di trust opachi (anche laddove siano obbligati alla presentazione del mod. RW) non sono tenuti al pagamento di IVIE e di IVAFE in assenza dei relativi presupposti, vale a dire la

<sup>32</sup> Circ. 34/E/2022, par. 1, che richiama la circ. 48/E/2007.

<sup>33</sup> Definizione che approssima quella di trust opaco (con beneficiari non individuati), rilevante ai fini delle imposte sui redditi, ma che non si sovrappone perfettamente ad essa.

<sup>34</sup> Come ad esempio nel caso in cui il trustee abbia già formalmente comunicato al beneficiario la decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust.

<sup>35</sup> M. PIAZZA, "Obblighi di monitoraggio fiscale dei trust con investimenti all'estero", cit., pag. 148.



proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito.

#### Così gli obblighi dichiarativi del beneficiario del trust residente all'estero per le attività estere

Trust	Tipologia	Imposte sui redditi attività estere	RW
Interposto fittiziamente (opaco o trasparente)	Opaco o Trasparente	A carico dell'interponente	A carico dell'interponente
Non interposto fittiziamente	Trasparente e non discrezionale	Beneficiario individuato indipendentemente dalla percezione	Il beneficiario individuato (titolare effettivo) indica ogni anno tutte le disponibilità del trust e la quota detenuta nel trust
Non interposto fittiziamente	Opaco e non discrezionale	No (se il trust è a fiscalità privilegiata: sì tassazione per cassa)	Il beneficiario individuato (titolare effettivo) indica ogni anno tutte le disponibilità del trust e la quota detenuta nel trust
Non interposto fittiziamente	Opaco e discrezionale	No (se il trust è a fiscalità privilegiata: sì tassazione per cassa)	Nessun obbligo. Il beneficiario indica solo l'eventuale credito esigibile in un dato anno sulla base delle informazioni rese disponibili da parte del trustee



### 3. Polizze assicurative estere: quando e come indicarle nel quadro RW

#### 3.1. Le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e la loro tassazione

Come rilevato nei precedenti capitoli, sono soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale le attività estere di natura finanziaria da cui possono derivare redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Le istruzioni ministeriali al quadro RW elencano tra le suddette attività anche *“le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi”*.

Difatti anche i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, pur restando prodotti assicurativi annoverati nel d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), possono assumere i caratteri delle attività propriamente finanziarie, tanto da essere oggi definiti nel d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Bancario) come *“Prodotti di investimento assicurativi”*.

Senza pretesa di esaustività, per quanto rileva ai fini del quadro RW, si tratta delle polizze dei Rami III e V, in cui risulta più marcata o financo esclusiva la componente finanziaria ed in cui la prestazione dell’assicuratore, che consiste nel pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi dell’evento dedotto nel contratto, è legata all’andamento della gestione finanziaria degli investimenti realizzati dall’assicurazione con i premi versati dall’assicurato (in terminologia anglosassone *linked*) o ad un parametro di capitalizzazione.

Nel modello di polizze *linked* e di capitalizzazione il contenuto della prestazione non è, pertanto, prestabilito nel *quantum*, ma viene commisurato agli esiti delle operazioni di investimento o alla capitalizzazione del premio.

Tali polizze sono considerate attività suscettibili di produrre redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. *g-quater*) e *g-quinquies*), del TUIR, rappresentati, ai sensi del successivo art. 45, comma 4, da un differenziale positivo tra il premio versato e l’ammontare erogato dalla compagnia.

Sui redditi così determinati, in base alle disposizioni di cui all’art. 26-ter, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si applica l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura prevista dall’art. 7 del d.lgs. 461/1997.

Ciò vale anche se i redditi derivano da contratti conclusi con imprese di assicurazione non residenti, operanti in Italia in regime di Libertà di Prestazione di Servizi (LPS), ovvero imprese che esercitano la propria attività da uno stabilimento situato nel territorio di un diverso Stato Membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi residenza o domicilio in Italia.



Al riguardo si ricorda<sup>36</sup> che le disposizioni dell'articolo 26-ter equiparano il regime impositivo dei rendimenti finanziari di cui all'articolo 44 del TUIR erogati dalle predette imprese estere con quello previsto per i proventi della medesima natura corrisposti da imprese italiane.

L'imposta sostitutiva, infatti, oggi può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime LPS, qualora esse abbiano optato per assolvere gli obblighi di sostituto di imposta, dandone specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate, o da un loro rappresentante fiscale, ovvero dai soggetti intermediari di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi dei contratti<sup>37</sup>.

In tal modo, l'impresa estera, operando quale sostituto d'imposta, realizza uno dei requisiti per esonerare il contribuente dall'obbligo di redazione del quadro RW previsti dall'art. 4 del d.l. 167/1990<sup>38</sup>.

### 3.2. Presenza di sostituti di imposta ed esonero dal quadro RW

Secondo le istruzioni al modello RW, le ulteriori condizioni per beneficiare dell'esonero<sup>39</sup>, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 167/1990, si realizzano, sia nel caso in cui le attività finanziarie siano affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti (ad esempio una banca o una società fiduciaria), anche in assenza dell'opzione per l'applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 461/1997, sia nei casi in cui i contratti assicurativi siano conclusi per il tramite di intermediari finanziari residenti e, in aggiunta, sia stato conferito a tali intermediari l'incarico di regolare i flussi finanziari connessi ai contratti esteri.

Il regime di esonero è previsto, pertanto, come precisano la Circ. n. 12/E del 12 marzo 2010 e n. 45/E del 13 settembre 2010, nel caso di polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente, *“sempreché il contribuente abbia conferito ad un intermediario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi”*.

<sup>36</sup> Cfr. Circ. n. 62/E del 31 dicembre 2003.

<sup>37</sup> Cfr. Circ. n. 41/E del 31 ottobre 2012 e Circ. n. 38/E del 23 dicembre 2013.

<sup>38</sup> Art. 4 comma 3 d.l. 167/1990 *“Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi”*.

Da una attenta lettura delle Circ. n. 11/E del 28 marzo 2012, n. 38/E del 2013 e n. 19/E del 2014 sembrerebbe che, nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, per l'esonero dalla compilazione del quadro RW sia sufficiente la sola funzione di sostituto di imposta a carico della compagnia, laddove viene ripostato che esso *“spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l'intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all'applicazione della predetta imposta sostitutiva”*. Secondo autorevole dottrina *“Sembra quindi che l'opzione da parte della compagnia estera sia sufficiente ad evitare il quadro RW anche in assenza dell'incarico ad un intermediario di regolare i flussi”*. (M. PIAZZA, *“La problematica individuazione dell'ambito soggettivo e oggettivo per la compilazione del quadro RW”*, in *“il fisco”* 35/2014, pag. 3434).

<sup>39</sup> Cfr. Circ. n. 28/E del 2 luglio 2012, par. 2.2.1.





Ciò indipendentemente dalla modalità con la quale avviene il conferimento di tale incarico (c.d. mandato all'incasso) all'intermediario<sup>40</sup>. Esso può essere conferito tanto dal contribuente che direttamente da parte della compagnia estera attraverso una specifica clausola contrattuale che individua l'intermediario residente delegato ad erogare le prestazioni.

L'esonero consegue dall'obbligatorio intervento (c.d. canalizzazione) di un intermediario residente, tanto nella fase di costituzione del rapporto assicurativo quanto in quella di liquidazione o chiusura, poiché ciò mette l'Amministrazione finanziaria in condizione di espletare i propri accertamenti, potendosi rivolgere ad un soggetto tenuto, ai sensi dell'articolo 1 del d.l. n. 167 del 1990, agli obblighi di comunicazione dei flussi relativi all'operazione finanziaria in questione.

In conclusione, per quanto attiene le polizze assicurative a contenuto finanziario, l'esonero dalla compilazione del quadro RW è previsto, alternativamente, per le polizze<sup>41</sup>:

1. affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
2. concluse attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
3. i cui redditi siano riscossi, con apposito mandato, attraverso l'intervento degli intermediari residenti;

ed in tutti e tre i casi, a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione, da parte della compagnia estera o dell'intermediario residente, mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva o delle ritenute a titolo d'imposta o d'acconto, sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 600/1973 o in altre disposizioni.

### **3.3. Polizze di assicurazione nel quadro RW**

#### *3.3.1. Ambito di applicazione*

Se le polizze assicurative estere non soddisfano le sopracitate condizioni di esonero, queste devono essere indicate nel quadro RW, sia ai fini del monitoraggio, sia ai fini del computo dell'IVA-FE.

Ciò in quanto, con le modifiche introdotte dall'art. 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, sono soggette all'imposta di bollo prevista dall'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del d.P.R. n. 642 del 1972, anche le polizze di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e quella per l'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale.

<sup>40</sup> Cfr. Ris. n. 15/E del 18 febbraio 2011.

<sup>41</sup> Cfr. Circ. n. 41/E del 31 ottobre 2012 e n. 38/E del 23 dicembre 2013.



Parimenti l'art. 19, commi da 18 a 22, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) da persone fisiche residenti in Italia.

Al riguardo, la circolare 2 luglio 2012, n. 28/E ha precisato che l'IVAFE si applica anche alle polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere, se detenute all'estero.

La stessa circolare, tuttavia, precisa che *“nel caso in cui le predette imprese di assicurazione estere abbiano esercitato entrambe le predette opzioni (n.d.r. sostituzione di imposta e bollo virtuale), le polizze assicurative in questione subiscono, ai fini che qui interessano, un trattamento tributario complessivamente equiparato alle analoghe polizze assicurative italiane. Pertanto, le stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e, quindi, non sono assoggettate all'IVAFE”*.

In conclusione, qualora le predette imprese estere:

- a. abbiano esercitato entrambe le opzioni (cd. compagnie “bi-optate”), le polizze assicurative sono fiscalmente equiparate alle polizze italiane, considerandosi come detenute in Italia e non assoggettate all'IVAFE;
- b. non abbiano esercitato entrambe le predette opzioni e le polizze non siano neppure affidate in amministrazione ad altro intermediario residente, sulle stesse trova applicazione l'IVAFE, in quanto tali polizze si considerano detenute all'estero.

La tabella che segue riepiloga le condizioni di esonero dall'obbligo di redazione del quadro RW e di pagamento dell'IVAFE in caso di polizza di compagnia LPS.

	CON mandato all'incasso ad intermediario residente		SENZA mandato all'incasso ad intermediario residente	
	RW	IVAFE	RW	IVAFE
Compagnia estera LPS “bi-optata”	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SI<sup>1</sup></b>	<b>NO</b>
Compagnia estera LPS non “bi- optata”	<b>NO<sup>2</sup></b>	<b>SI<sup>3</sup></b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

1. Anche se la compagnia estera agisce come sostituto di imposta.

2. Essendo l'intermediario residente obbligato ai sensi dell'art. 26-ter d.P.R. 600/1973 ad operare come sostituto di imposta.

3. A meno che le polizze non siano soggette a bollo, in quanto oggetto di contratti di amministrazione o gestione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti.

### 3.3.2. Modalità di compilazione

Una volta chiarito l'ambito di applicazione, vediamo adesso le modalità concrete di compilazione del quadro RW.

Anzitutto, se la compagnia estera è bi-optata ma non è stato affidato ad un intermediario residente l'incarico di regolare i flussi connessi alla polizza, il quadro RW deve essere compilato esclusivamente



per assolvere agli obblighi di monitoraggio e non per determinare l'IVAFAE (essendo la polizza soggetta ad imposta di bollo ad opera della compagnia estera). In questi casi, pertanto, il contribuente avrà cura di selezionare la colonna 16 "Solo monitoraggio" così da disabilitare il calcolo dell'IVAFAE.

Consideriamo (Esempio 1) un contraente che abbia versato in origine un premio di Euro 100.000 per una polizza *linked* che al termine dell'anno X-1 aveva un controvalore pari ad Euro 110.000 ed al termine dell'anno X abbia raggiunto un controvalore di Euro 120.000.

Il contraente indicherà nel quadro RW dell'anno X, nella colonna 1 "Codice titolo possesso" di esserne il proprietario (codice "1") ed in colonna 2 "Tipo contribuente" di essere il titolare effettivo<sup>42</sup> (codice "2").

Quanto al codice di identificazione dell'attività estera, nella colonna 3 "Codice individuaz. bene" dovrà essere selezionato il numero "8" ("Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione").

In colonna 4 "Codice Stato estero" deve essere indicato il paese in cui è localizzata la compagnia assicurativa estera che ha emesso il contratto (ad esempio, Lussemburgo "092").

La colonna 5 "Quota possesso" identifica la percentuale di possesso ed è pertanto quantificata in 100% se la polizza, come nel caso di esempio, ha un unico contraente<sup>43</sup>.

Quanto al criterio di determinazione del valore ("Criterio determin. valore" - colonna 6) le istruzioni precisano che *"l'importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti"*.

Per le polizze assicurative si ritiene applicabile, a seconda dei casi, il codice "1" "Valore di mercato" ovvero il codice "3" "Valore di rimborso":

- il "Valore di mercato", che dovrebbe tendenzialmente coincidere con il controvalore degli investimenti sottostanti alla data di riferimento (31/12), così come certificato dalla compagnia assicurativa, rappresenta l'importo che spetterebbe al contraente (o al beneficiario) in caso di liquidazione o riscatto della polizza;
- il "Valore di rimborso", invece, rappresenta il valore erogato dalla compagnia e dovrebbe essere utilizzato se, nell'anno di riferimento, la polizza è stata interamente riscattata o liquidata<sup>44</sup>.

Nelle colonne 7 "Valore iniziale" e 8 "Valore finale" devono essere indicati, rispettivamente:

- il "Valore di mercato" iniziale dell'anno X (corrispondente al valore finale al 31/12 dell'anno X-1);
- il "Valore di mercato" al 31/12 dell'anno X (che costituirà il valore iniziale dell'anno X+1), ovvero, se la polizza è stata riscattata o liquidata, il valore di rimborso alla data di riferimento.

<sup>42</sup> In caso di polizze sottoscritte da società o enti, il titolare effettivo potrebbe essere diverso dal contraente e pertanto andranno compilate le relative sezioni del quadro RW.

<sup>43</sup> In ipotesi di cointestazione il quadro RW deve essere compilato da tutti i soggetti contitolari indicando la corrispondente percentuale di proprietà ed il codice fiscale del/dei cointestatario/i.

<sup>44</sup> Cfr. Risposta n. 300 del 23 luglio 2019.



Infine, nella colonna 10 “Giorni IVAFE-IC” devono essere riportati i giorni di possesso dell’attività finanziaria estera da parte del contribuente, utili ai fini del calcolo dell’imposta (ove dovuta).

In base ai dati immessi, viene calcolata nella colonna 29 l’imposta IVAFE dovuta, pari al 2 per mille annuo, calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso.

### Esempio 1

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale				
1	2	08	092	100,000	1	110.000,00	120.000,00				
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE-IC	Mesi (IVIE)	Credito d'imposta	Detrazioni - IVIE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio			
,00		365		,00	,00			<input type="checkbox"/>			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatori					Presenza più cointestatori			
17			18					19	20 <input type="checkbox"/>		
IVAFE	IVAFE dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta						
29	240,00	30	240,00	31	,00	32	,00	33	,00	34	,00

Qualora la stessa polizza sia cointestata (50%/50%) tra marito e moglie, ciascuno dei coniugi deve indicare nella propria dichiarazione il possesso condiviso della polizza, avendo cura di indicare anche il codice fiscale del coniuge nella colonna 18 “Codice fiscale altri cointestatori”:

### Esempio 2

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale				
1	2	08	092	50,000	1	110.000,00	120.000,00				
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE-IC	Mesi (IVIE)	Credito d'imposta	Detrazioni - IVIE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio			
,00		365		,00	,00			<input type="checkbox"/>			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatori					Presenza più cointestatori			
17			18 ABCDEF12G34H567I					19	20 <input type="checkbox"/>		
IVAFE	IVAFE dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta						
29	120,00	30	120,00	31	,00	32	,00	33	,00	34	,00

Infine, qualora la polizza sia stata integralmente riscattata dal contraente nel corso dell’anno X (il 30/09) ed in tale data la stessa avesse avuto un valore di riscatto di Euro 115.000, la compilazione dovrebbe essere la seguente:

### Esempio 3

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale				
1	2	08	092	100,000	3	110.000,00	115.000,00				
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE-IC	Mesi (IVIE)	Credito d'imposta	Detrazioni - IVIE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio			
,00		274		,00	,00			<input type="checkbox"/>			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatori					Presenza più cointestatori			
17			18					19	20 <input type="checkbox"/>		
IVAFE	IVAFE dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta						
29	173,00	30	173,00	31	,00	32	,00	33	,00	34	,00



## 4. Cripto-attività, dichiarazione dei redditi e quadro RW

### 4.1. Premessa: l'inquadramento delle cripto-attività

Il termine “cripto-attività” include qualsiasi bene digitale che utilizza la tecnologia blockchain come base per la sua esistenza e validazione.

Le cripto-attività possono essere trasferite e archiviate elettronicamente tramite tecnologia a registro distribuito (DLT – *distributed ledger technologies*) o tecnologie analoghe. La DLT è un tipo di tecnologia che consente l'archiviazione, l'aggiornamento e la convalida decentralizzata di dati criptati. Un esempio di DLT sono le blockchain (catene di blocchi). I dati registrati sono aggiunti come “blocchi” che formano una “catena” indistruttibile. Le operazioni sono registrate nella catena affinché gli utenti possano, senza l'intervento di una parte terza, verificarle e avere la prova che sono state effettuate. In sostanza la tecnologia blockchain sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi (ossia computer della rete aventi una copia del registro Blockchain) e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un'entità centrale di controllo e verifica.

Le cripto-attività possono essere utilizzate: (i) come mezzo di pagamento/scambio (dette anche “criptovalute”); (ii) a fini di investimento (conferiscono diritti di proprietà); (iii) per avere accesso a beni o servizi (analogamente a buoni, detti anche “utility token”); (iv) per una combinazione di queste finalità.

Le cripto-attività sono quindi la rappresentazione digitale di valori o di diritti, le quali, dal punto di vista tecnico, sono costituite da stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni *software* come la *blockchain*. Tali attività hanno natura esclusivamente digitale essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in portafogli elettronici (cosiddetti “wallet”). In sostanza, i *wallet* consistono in un'applicazione per generare, gestire, archiviare o utilizzare le chiavi crittografiche, di cui la pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle cripto-attività ricevute, mentre la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento. Poiché un token è un sistema di informazioni gestite attraverso un DLT, esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della valuta virtuale.

Le cripto-attività esistono solo virtualmente e non sono rilevabili fisicamente. Le cripto-attività ricomprendono i token fungibili (ad esempio le criptovalute), ma anche token non fungibili (NFT) e altri asset digitali che possono avere funzioni e scopi diversi. Per esempio, alcuni di questi asset potrebbero rappresentare azioni in una società, diritti di proprietà intellettuale, o anche l'accesso a specifici servizi digitali.



**Token fungibili.** I token fungibili sono asset divisibili, non unici, che possono essere scambiati facilmente con asset dello stesso tipo. Rientrano in questa categoria i seguenti token:

- *currency token* (o *payment token*) sono monete digitali utilizzate come mezzi di scambio di beni o servizi ed eventualmente anche come riserva di valore e unità di misura (bitcoin ad esempio).
- *security token* (o *investment token*), sono invece rappresentativi di diritti economici e/o di diritti amministrativi.
- *utility token*, sono token che rappresentano diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende utilizzare.

**Token non fungibili.** I token non fungibili (NFT=Non fungible *token*) sono invece token unici e riconoscibili non scambiabili con un altro token identico. In buona sostanza sono dei certificati proprietà digitale che possono contenere un'opera digitale come un'immagine, un file MP3 o una *skin* per videogames sul quale si gode del diritto di proprietà.

Mentre una qualsiasi criptovaluta come Bitcoin può essere scambiata per un'altra criptovaluta in maniera imparziale, a parità di valore, un NFT non può essere scambiato per un altro NFT. Per effettuare uno scambio occorre prima vendere il proprio token non fungibile e poi, con le criptovalute ricavate, comprarne uno nuovo.

Nell'ambito delle cripto-attività, quindi, è possibile individuare diverse attività che, pur utilizzando la medesima tecnologia di registro distribuito, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica.

#### **4.2. Le cripto-attività nella dichiarazione dei redditi**

La rapida evoluzione delle cripto-attività ha determinato la diffusione di attività o diritti difficilmente inquadrabili nelle categorie giuridiche tradizionali, dalle quali derivano i fenomeni reddituali che vengono assoggettati ad imposta, generando ampie aree di incertezza.

La normativa si è definitivamente stabilizzata con la legge di bilancio 2023, in cui il legislatore ha disciplinato, ai soli fini fiscali, le cripto-attività, introducendo una disposizione a carattere residuale per assoggettare i redditi derivanti dalla detenzione e cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività. La nuova lettera *c-sexies*), del comma 1 dell'art. 67 del TUIR<sup>45</sup> stabilisce espressamente che ai fini fiscali per cripto-attività si intende *“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”*.

Come noto, l'art. 67 rubricato *“Redditi diversi”* disciplina una categoria residuale di redditi, in quanto rientrano in tale ambito i redditi *“che non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali (...) nè relazione alla qualità di lavoratore dipendente”*.

---

<sup>45</sup> Lettera introdotta dall'art. 1, comma 126, lett. a), l. 197/2022.





Il legislatore fiscale definisce le cripto-attività come quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario.

In base alla richiamata lettera *c-sexies*) del comma 1 dell'art 67 del TUIR, sono redditi diversi *“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. (...). Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”*.

Occorre evidenziare che per la qualificazione dei redditi di natura finanziaria esiste una netta distinzione fra “redditi di capitale” (art. 44 del TUIR) e “redditi diversi” (art. 67 del TUIR), la cui principale conseguenza è di non consentire all'investitore la compensazione tra guadagni e perdite conseguiti nelle citate diverse tipologie di redditi<sup>46</sup>. Nella qualificazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività non viene, invece, fatta tale distinzione dalla legge di bilancio 2023 che riconduce i redditi diversi di cui alla lettera *c-sexies*) sia le plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso o permuta, sia gli altri proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente ad euro 2.000 nel periodo di imposta.

I redditi diversi derivanti da cripto-attività sono assoggettati a tassazione con aliquota del 26 per cento, analogamente ai redditi di natura finanziaria, per i quali il d.lgs. n. 461 del 1997 prevede differenti modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva.

Con la modifica recata dalla lettera a) del comma 128 all'art. 5, comma 2 del citato d.lgs. viene disciplinata la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta di realizzo, dei redditi diversi realizzati ai sensi della lettera *c-sexies*) del comma 1 dell'art 67 del TUIR. Pertanto, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000 vengono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 26%.

La base imponibile determinata ai sensi del comma 9-*bis* dell'art. 68 del TUIR comporta che i proventi e le plusvalenze derivanti dalle cripto-attività vengano sommate algebricamente alle relative minusvalenze.

La plusvalenza viene calcolata come differenza tra: (i) il corrispettivo percepito oppure il valore normale delle cripto-attività permutate e (ii) il costo o il valore di acquisto.

Le plusvalenze vanno sommate algebricamente alle minusvalenze. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze e agli altri proventi, per un importo superiore ad euro 2.000, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta

---

<sup>46</sup> L'art. 5, comma 1, lett. d), della l. 111/2023 prevede opportunamente, nell'ambito della delega per la riforma fiscale, l'armonizzazione della disciplina dei redditi di natura finanziaria, introducendo un'unica categoria reddituale mediante elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di tale natura, con riguardo alle ipotesi attualmente configurabili (distintamente) quali redditi di capitale e redditi diversi.



nella quale le minusvalenze sono realizzate. Il legislatore prevede quindi una franchigia di euro 2.000 sia nel caso di plusvalenze sia nel caso di minusvalenze.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, la **SEZIONE II-B** del quadro RT *“Plusvalenze derivanti dalla cessione di crypto-attività”* del modello Redditi SP e PF, dedicata alle plusvalenze realizzate ai sensi dell’art 67, comma 1-*sexies* del TUIR:

SEZIONE II-B Plusvalenze derivanti dalla cessione di crypto-attività	RT31	Totale dei corrispettivi			,00
	RT32	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato <sup>1</sup> )		<sup>2</sup>	,00
	RT33	Plusvalenze (RT31 – RT32 col. 2) (ovvero Minusvalenze <sup>1</sup> )			,00
	RT34	Eccedenza minusvalenze anni precedenti			,00
	RT35	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti <sup>1</sup> )			,00
	RT36	Differenza (RT33 col. 2 – RT34 – RT35 col. 2)			,00
	RT37	Imposta sostitutiva (26% dell’importo di rigo RT36)			,00
	RT38	Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,00
	RT39	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA			,00

La norma prevede, altresì, che il costo o il valore di acquisto, in generale, e non solo nelle ipotesi di successione e donazione, venga documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente. È previsto infatti che in mancanza di tali elementi il costo assunto sia pari a zero.

### 4.3. Il monitoraggio delle crypto-attività nel quadro RW

Le crypto-attività sono, come detto, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia e conseguentemente il legislatore ha espressamente previsto che esse debbano essere indicate nel quadro RW del modello Redditi, e che tale adempimento ricorra anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle crypto-attività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale delle crypto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia<sup>47</sup>.

L’art. 1, comma 129, lett. c) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha modificato l’art. 4 del d.l. 167/90, stabilendo, per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, l’obbligo di compilazione del quadro RW anche relativamente al possesso di crypto-attività, obbligo che in precedenza era stato previsto in via interpretativa.

Pertanto, la detenzione di crypto-attività obbliga la compilazione del quadro RW in sede dichiarativa, indicando su ciascun rigo del quadro sia le crypto-valute sia i portafogli, conti digitali, o altri sistemi di archiviazione e conservazione di crypto attività<sup>48</sup>. È possibile compilare un rigo per ogni “portafoglio” o “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente, ferma restando la necessità di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività, da esibire in caso di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

<sup>47</sup> Cfr. relazione illustrativa alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

<sup>48</sup> Circolare Agenzia delle entrate 30/E del 27 ottobre 2023, par. 3.4.



Si riporta a titolo esemplificativo la compilazione del Quadro RW di un soggetto residente in Italia, titolare di un *wallet* di Bitcoin acquistato nel 2023 per un importo pari ad euro 20.000. Al 31.12.2023 il valore del *wallet* indicato dalla piattaforma di scambio è pari ad euro 23.000. La compilazione del quadro RW è la seguente:

PERIODO D'IMPOSTA 2023

CODICE FISCALE

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PERSONE FISICHE 2024**  
Agenzia delle Entrate

**REDDITI**  
**QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE / Imposta cripto-attività** Mod. N. [ ] [ ]

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3 14	4	5 100	6 1	7 20.000 ,00	8 23.000 ,00
9 Valore massimo e/c paesi non collaborativi		10 Giorni IVAFE-IC		11 Mesi IVIE		12 Credito d'imposta	
13 Detrazioni - IVIE		14 Codice		15 Quota partecipazione monitoraggio		16 Solo monitoraggio <input checked="" type="checkbox"/>	
RW1 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coinvestitori			
17		18		19		20 Presenza più coinvestitori <input type="checkbox"/>	
29 IVAFE		30 IVAFE dovuta		31 IVIE		32 IVIE dovuta	
33 IC		34 IC dovuta					

L'obbligo di monitoraggio della detenzione di cripto-attività non sussiste per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari dei redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Viene inoltre precisato che non devono essere indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso la presentazione di una denuncia presso una Autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private. Questa impostazione dovrebbe valere anche per gli investimenti in cripto-attività su piattaforme *exchange* che non consentono più l'accesso ai loro clienti perché fallite o chiuse.

#### 4.4. L'imposta sul valore delle cripto-attività

A partire dal 1° gennaio 2023, le cripto-attività sono soggette all'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) che riprende per buona parte la normativa dell'IVAFAE.

L'IVCA adotta un'aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille e se, il contribuente è un soggetto diverso da persona fisica, si applica la misura massima di euro 14.000.

L'imposta sul valore delle cripto-attività è regolata dall'art. 19, comma 18, secondo periodo, del d.l. 201/2011, come modificato dal comma 146 della l. 197/2022.

La norma esclude l'applicazione, ai fini della individuazione dei soggetti passivi della imposta, del comma 18-*bis* del citato art. 19. Ciò, in buona sostanza, come chiarito dalla circolare 30/E/2023 dell'Agenzia delle entrate, comporta che l'imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività sulle quali non è stata applicata l'imposta di



bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 4 del d.l. 167/1990.

L'imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Tale imposta, come sopra ricordato, è dovuta non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 del d.l. 167/90, ma anche da soggetti imprenditori come le società di capitali.

Nel particolare caso di contribuenti che detengono cripto-attività presso società di diritto italiano iscritte nel registro degli operatori in valute virtuali istituito presso l'organismo agenti e mediatori (OAM), queste ultime procedono alla applicazione dell'imposta di bollo sulle cripto-attività e pertanto i contribuenti non dovranno versare l'imposta in dichiarazione. Poiché peraltro la società detentrica non si qualifica quale soggetto intermediario rientrante nel disposto dell'art. 4, comma 3, del d.l. 167/1990, le cripto-attività dovranno comunque essere riportate nel quadro RW, senza versamento di imposta barrando la casella 16<sup>49</sup>.

#### Credito di imposta

Dall'imposta sul valore delle cripto-attività è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello stato estero. Il credito di imposta non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

#### L'imposta di bollo sulle cripto-attività

Con la già citata l. 197/2022 è stata modificata la prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 ed è stata estesa l'applicazione dell'imposta di bollo relativa alle *"comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati"* anche alle comunicazioni relative alle cripto-attività.

### **4.5. Scambio di informazioni internazionale**

In ambito internazionale l'OCSE e l'Unione europea hanno riconosciuto l'elevata diffusione ed i rischi connessi dell'utilizzo delle cripto attività e hanno regolamentato a livello amministrativo la materia tramite il regolamento MiCA (MARKET IN CRYPTO-ASSET) e l'emissione della delle direttive DAC8 e CARF (CRYPTO ASSET REPORTING FRAMEWORK).

---

<sup>49</sup> In tal senso la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 181 del 12 settembre 2024.



### Regolamento MiCA (MARKET IN CRYPTO-ASSET)

L'Unione europea ha pubblicato due regolamenti sulle cripto-attività<sup>50</sup>: (i) il regolamento che disciplina i trasferimenti di cripto-attività nel contesto della disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo<sup>51</sup>; (ii) il regolamento (MiCA)<sup>52</sup>, che definisce un quadro di riferimento per le cripto attività e stabilisce requisiti di trasparenza, di autorizzazione e di vigilanza per gli intermediari interessati.

Il regolamento MiCA riguarda le sole cripto-attività vere e proprie, e non quindi le attività che, se pur completamente dematerializzate, sono invece regolate dalla normativa sugli strumenti finanziari.

### Direttiva 2023/2226/UE (DAC 8)

Con la direttiva 2023/2226/UE (DAC 8), pubblicata sulla G.U. UE il 24 ottobre 2023, si riserva, in sostanza, alle cripto-attività il regime di scambio automatico che la Direttiva DAC 2 ha, dal 2016, previsto per i conti finanziari. Gli elementi principali in comune sono (i) il ruolo centrale degli intermediari nella due diligence del cliente, nella raccolta dei dati e nell'invio alle proprie Amministrazioni e (ii) la cadenza annuale della raccolta dei dati e il termine per l'invio alle altre Amministrazioni (30 settembre dell'anno successivo). La direttiva DAC8 si applica dall'anno solare 2026 (le prime comunicazioni avranno luogo entro il 30 settembre 2027). I dati oggetto di acquisizione e di scambio sono riferiti alle persone fisiche o ai titolari effettivi degli investimenti e ricomprendono i dati anagrafici ed i dati delle operazioni oggetto di scambio automatico.

### Crypto-Asset Reporting Framework

Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) definisce una serie di regole a livello globale (molte delle quali mutuata dalla direttiva DAC 8) per le procedure di due diligence e di scambio automatico tra Stati.

---

<sup>50</sup> G.U. UE 9 giugno 2023, l. 150.

<sup>51</sup> Regolamento 31 maggio 2023 n. 2023/1113.

<sup>52</sup> Regolamento 31 maggio 2023 n. 2023/1114 (MiCA).



**Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.**  
Piazza della Repubblica, 68 00185 Roma